

IL COMMERCIO FRIULANO

NOTIZIARIO QUINDICINALE DELL'UNIONE PROV. FASCISTA DEI COMMERCianti
DI UDINE

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 2 il mm. - Finanziari - Necrologi - Concorsi - Atti - Comunicati - Sentenze ecc. L. 5 il mm. - Cronaca L. 3 il mm. - Rivelazioni a Bogarelli & Chizzoni, via S. Francesco 1 a. Udine, tel. 9-59 Milano, via Vialto 10, tel. 70-333

ANNO XXIV - N. 2 - 3

UDINE, 16 APRILE 1945 - Anno XXIII E. F.

Sped. in abb. postale II. gruppo

Regolamento dei salari per l'industria e l'artigianato dell'alimentazione e dei generi voluttuari Una ordinanza del Supremo Commissario "Litorale Adriatico,"

Par. 1
Il regolamento dei salari ha validità:

a) territorialmente: nella zona di operazioni del Litorale Adriatico;
b) professionalmente: per le aziende dell'alimentazione e dei generi voluttuari.

A questi appartengono specialmen-

te:
1) le panetterie e le pasticcerie;
2) le fabbriche di paste alimentari e di biscotti;
3) le fabbriche di carni conservate e le macellerie (maceri);
4) le fabbriche di birra e di malto;
5) le distillerie di liquori le aziende produttrici di bevande;
6) la produzione di sigarette e di sigari;
7) le raffinerie di zucchero e le fabbriche di prodotti di zucchero;
8) le fabbriche di cioccolato e di dolciumi;

9) la produzione di ghiaccio, le fabbriche di aceto, la torrefazione di caffè, la produzione di surrogati di caffè;
10) le latterie ed i caseifici (in quanto non siano da considerarsi attinenti ad aziende agricole).

c) personalmente: per tutti gli impiegati e gli operai.

Par. 2
ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali; escluse le pause per il riposo.

L'orario normale settimanale di lavoro dei guardiani (portinai), dei pompieri, degli infermieri è di 72 ore; quello dei fattorini d'ufficio, degli autisti degli accompagnatori, dei cocchieri, dei sorveglianti di magazzino del personale di cucina e di servizio, di 60 ore.

L'orario ha inizio sul posto di lavoro oppure in altro sito espressamente indicato dal dirigente responsabile dell'azienda oppure dal suo incaricato. Principio e termine dell'orario quotidiano di lavoro si regolano a seconda delle esigenze belliche e vengono eventualmente fissati dal dirigente responsabile della azienda o dal suo incaricato.

Par. 3
Supplementi per ore straordinarie, lavoro domenicale, festivo e notturno.

Per ordine del dirigente dell'azienda o del suo incaricato si lavorerà in ore straordinarie, di domenica, di festa e di notte.

Se gli impiegati lavorano settimanalmente meno di tre ore oltre l'orario, non ricevono alcun compenso per tale lavoro straordinario. Il lavoro straordinario protratto oltre queste ore come pure il lavoro domenicale e festivo verrà compensato secondo la tariffa stabilita per gli operai. Per il computo dei supplementi orari, l'ora viene fissata sulla base di 1/200 dello stipendio mensile.

Il lavoro compiuto dagli operai oltre l'orario normale settimanale di cui il Par. 2 capoversi 1 e 2 verrà compensato con un supplemento del 25 per cento sul salario fissato nel par. 4, cap. II.

Il lavoro di domenica e in giorni festivi fra le ore 0 e le ore 24 sarà compensato con un supplemento del 50 per cento sul salario fissato al par. 4, cap. II.

E' considerato lavoro notturno quello compiuto nel periodo di tempo che corre tra le ore 22 e le ore 6, e viene remunerato con un supplemento del 15 per cento. Questa disposizione non è valida per le aziende in cui il lavoro viene iniziato nelle ore notturne, p. es. i panifici.

Il supplemento per il lavoro domenicale, festivo e notturno non viene pagato ai:

a) guardiani (portinai), pompieri ed infermieri;
b) cocchieri e loro aiutanti, in quanto si tratti di accudire agli animali eccettuato il giorno di Capodanno, la prima festa di Pasqua, di Pentecoste e di Natale nonché il giorno del lavoro nazionale.

In caso di concomitanza di vari supplementi del genere succitato, si pagherà soltanto il supplemento più alto.

Par. 4
EMOLUMENTI

Località di I classe: le città di Trieste, Monfalcone, Fiume, Pola e Lubiana.

Località di II classe: tutti gli altri comuni.

Impiegati.

Gli stipendi stabiliti sono stipendi mensili a fissazione dei nuovi stipendi ed il pagamento dei medesimi avviene in base al mutamento verificatosi nell'anzianità di servizio, al primo del mese che segue il mese in cui tale aumento è avvenuto.

L'inserzione degli impiegati nei singoli gruppi avviene, oltre che per le altre premesse in base al lavoro effettivamente prestato. La provvisoria occupazione in altri posti fino ad un periodo di 6 settimane, non dà diritto a venir inclusi in un altro gruppo.

Gruppo 1: Impiegati che svolgono un'attività semplice e schematica; impiegati che svolgono un'attività commerciale, tecnica o amministrativa e lavorano in base ad istruzioni loro impartite.

Anzianità

Località di I classe: dall'anno 1 Lire 1800; 2 1890; 3 1980; 4 2080; 5 2170; 6 2260; 8 2440; 10 2710.

Località di II classe: dall'anno 1 Lire 1500; 2 1600; 3 1700; 4 1780; 5 1870; 6 1960; 8 2140; 10 2410.

Gruppo 2: impiegati i quali sbrignano da soli affari difficili in base a direttive generali.

Località di I classe: Lire 2900; 3030; 3160; 3290; 3420; 3550; 3810; 4200.

Località di II classe: Lire 2410; 2540; 2680; 2810; 2940; 3070; 3330; 3720.

Gruppo 3: impiegati con speciale preparazione professionale (ad es.: scuole professionali) o con cognizioni speciali in quanto siano adibiti a lavori corrispondenti a tale preparazione o a tali cognizioni speciali.

Località di I classe: Lire 4460; 4550; 4640; 4730; 4820; 4910; 5090; 5360.

Località di II classe: Lire 3720; 3810; 3900; 3990; 4080; 4170; 4350; 4620.

Gruppo 4: impiegati che hanno compiuto gli studi accademici, in quanto la loro attività corrisponda al loro grado d'istruzione, oppure impiegati rispondenti alle caratteristiche del gruppo 3, con qualifiche che superano la media e occupano posti di grande responsabilità o di speciale fiducia.

Località di I classe: Lire 5550; 5680; 5810; 5940; 6070; 6200; 6460; 6850.

Località di II classe: Lire 4620; 4760; 4880; 5010; 5150; 5280; 5540; 5920.

Gruppo 5: per gli impiegati, i quali in base alle loro attribuzioni e prestazioni sono da considerarsi superiori agli impiegati del gruppo 4, gli emolumenti verranno fissati dal Commissario Supremo qualora egli ne venisse espressamente richiesto.

Impiegati senza alcuna preparazione pratica entrano nell'azienda dopo aver conseguito la laurea e il diploma in una scuola superiore o professionale, ricevono:

Se un impiegato riesce a sbrigare le mansioni ordinarie richieste ad un impiegato del primo anno di anzianità prima della scadenza del secondo anno di pratica.

Se un impiegato riesce a sbrigare le mansioni ordinarie richieste ad un impiegato del primo anno di anzianità prima della scadenza del secondo anno di pratica.

Anzianità dei capi d'arte

Capi operai: nelle località di I classe 1-2 anno L. 2910; 3-4 3170; 5-10 3560. Nelle località di II classe: 1-2 anno L. 2530; 3-4 2800; 5-10 3200.

Capi d'arte: nelle località di I classe: 1-2 anno L. 4270; 3-4 4530; 5-10 4920. Nelle località di II classe: 1-3 anno L. 3840; 3-4 4100; 5-10 4500.

Dall'11 anno di anzianità in poi, potrà aver luogo un regolamento speciale su richiesta a mezza del Commissario Supremo.

A questi emolumenti base vanno aggiunti gli assegni familiari, conformemente al diritto italiano.

Tutti gli altri assegni (p. es.: indennità di carovita, indennità di attività, assegno di zona soggetta a bombardamenti ecc.) sono compresi negli emolumenti qui indicati.

Fino al raggiungimento del 16 anno di età, gli impiegati ricevono il 60 per cento e fino al raggiungimento del 20 anno l'80 per cento degli emolumenti stabiliti; le impiegate fino al compimento del 16 anno il 50 per cento, fino al 20 anno compiuto il 60 per cento e dopo il compimento del 20 anno l'80 per cento degli emolumenti sopra indicati.

Impiegati.

Impiegati.

Impiegati.

Impiegati.

Le maestranze sono suddivise in gruppi salariali (gruppi di attività).

Gruppo 1: maestranze la cui attività presuppone notevoli nozioni o capacità professionali, come pure speciale esperienza, e che dopo una pratica di almeno 2 anni acquisita nello stabilimento sono considerati operai specializzati, p. es. panettieri, pasticceri macellai, mungitori, caseari, distillatori di alcoolici, distillatori, birrai, maltatori, cantinieri, aggiustatori nell'industria delle sigarette, cernitori di sigari e di tabacco, aggiustatori cucinieri di caramelle, cioccolatieri bottai falegnami carrai muratori elettricisti, meccanici, macchinisti fabbri, sellai.

Salario base orario: località di I classe Lire 11.50. Località di II classe Lire 10.—

Gruppo 2: operai qualificati e maestranze equiparate i quali non adempiono alle premesse del gruppo 1, ma che tuttavia possono comprovare di essere stati occupati almeno 3 mesi in un'attività corrispondente, p. es. panettieri pasticceri, confezionatori di biscottini biscottieri, pastai macellai, mungitori, caseari, distillatori, addetti al locale di cottura della birra e maltatori, macchinisti, tabaccai, pasticceri, cucinieri di cioccolato confettieri, pastai, mescolatori di tabacco, sigarai, bottai, falegnami, carrai, elettricisti, meccanici, macchinisti, fuochisti, fabbri e lubrificatori.

Salario base orario: località di I classe Lire 10.—. Località di II classe Lire 9.—

Gruppo 3: manovali speciali i quali sono in grado di eseguire da soli determinati lavori e posseggono una certa pratica aziendale per la quale tuttavia non è necessario uno speciale periodo di apprendistaggio, p. es. addetti alle cantine addetti ai mulini, pastai, cucinieri, mescolatori, pasticceri, operai di fabbrica ghiaccio, tostatori, macinatori di senape, tostatori di cicoria, addetti alle gru.

Salario base orario: località di I classe Lire 9.40. Località di II classe Lire 8.—

Gruppo 4: manovali comuni ai quali vengono andati, indifferente dove, semplici lavori di manovalanza che non richiedono una pratica speciale e che possono venir sostituiti in qualsiasi momento da altri addetti non qualificati, p. es. caricatori riempitori di bottiglie, confezionatori d'asse addetti al trasporto della birra.

Salario base orario: località di I classe Lire 8.—. Località di II classe Lire 7.—

Gruppo 5: manovali comuni ai quali vengono andati, indifferente dove, semplici lavori di manovalanza che non richiedono una pratica speciale e che possono venir sostituiti in qualsiasi momento da altri addetti non qualificati, p. es. caricatori riempitori di bottiglie, confezionatori d'asse addetti al trasporto della birra.

Salario base orario: località di I classe Lire 8.—. Località di II classe Lire 7.—

Gruppo 6: manovali comuni ai quali vengono andati, indifferente dove, semplici lavori di manovalanza che non richiedono una pratica speciale e che possono venir sostituiti in qualsiasi momento da altri addetti non qualificati, p. es. caricatori riempitori di bottiglie, confezionatori d'asse addetti al trasporto della birra.

Salario base orario: località di I classe Lire 8.—. Località di II classe Lire 7.—

Gruppo 7: manovali comuni ai quali vengono andati, indifferente dove, semplici lavori di manovalanza che non richiedono una pratica speciale e che possono venir sostituiti in qualsiasi momento da altri addetti non qualificati, p. es. caricatori riempitori di bottiglie, confezionatori d'asse addetti al trasporto della birra.

Salario base orario: località di I classe Lire 8.—. Località di II classe Lire 7.—

Gruppo 8: manovali comuni ai quali vengono andati, indifferente dove, semplici lavori di manovalanza che non richiedono una pratica speciale e che possono venir sostituiti in qualsiasi momento da altri addetti non qualificati, p. es. caricatori riempitori di bottiglie, confezionatori d'asse addetti al trasporto della birra.

Salario base orario: località di I classe Lire 8.—. Località di II classe Lire 7.—

Gruppo 9: manovali comuni ai quali vengono andati, indifferente dove, semplici lavori di manovalanza che non richiedono una pratica speciale e che possono venir sostituiti in qualsiasi momento da altri addetti non qualificati, p. es. caricatori riempitori di bottiglie, confezionatori d'asse addetti al trasporto della birra.

Salario base orario: località di I classe Lire 8.—. Località di II classe Lire 7.—

Gruppo 10: manovali comuni ai quali vengono andati, indifferente dove, semplici lavori di manovalanza che non richiedono una pratica speciale e che possono venir sostituiti in qualsiasi momento da altri addetti non qualificati, p. es. caricatori riempitori di bottiglie, confezionatori d'asse addetti al trasporto della birra.

Salario base orario: località di I classe Lire 8.—. Località di II classe Lire 7.—

Gruppo 11: manovali comuni ai quali vengono andati, indifferente dove, semplici lavori di manovalanza che non richiedono una pratica speciale e che possono venir sostituiti in qualsiasi momento da altri addetti non qualificati, p. es. caricatori riempitori di bottiglie, confezionatori d'asse addetti al trasporto della birra.

Salario base orario: località di I classe Lire 8.—. Località di II classe Lire 7.—

Gruppo 12: manovali comuni ai quali vengono andati, indifferente dove, semplici lavori di manovalanza che non richiedono una pratica speciale e che possono venir sostituiti in qualsiasi momento da altri addetti non qualificati, p. es. caricatori riempitori di bottiglie, confezionatori d'asse addetti al trasporto della birra.

Salario base orario: località di I classe Lire 8.—. Località di II classe Lire 7.—

Gruppo 13: manovali comuni ai quali vengono andati, indifferente dove, semplici lavori di manovalanza che non richiedono una pratica speciale e che possono venir sostituiti in qualsiasi momento da altri addetti non qualificati, p. es. caricatori riempitori di bottiglie, confezionatori d'asse addetti al trasporto della birra.

Salario base orario: località di I classe Lire 8.—. Località di II classe Lire 7.—

Gruppo 14: manovali comuni ai quali vengono andati, indifferente dove, semplici lavori di manovalanza che non richiedono una pratica speciale e che possono venir sostituiti in qualsiasi momento da altri addetti non qualificati, p. es. caricatori riempitori di bottiglie, confezionatori d'asse addetti al trasporto della birra.

Salario base orario: località di I classe Lire 8.—. Località di II classe Lire 7.—

Gruppo 15: manovali comuni ai quali vengono andati, indifferente dove, semplici lavori di manovalanza che non richiedono una pratica speciale e che possono venir sostituiti in qualsiasi momento da altri addetti non qualificati, p. es. caricatori riempitori di bottiglie, confezionatori d'asse addetti al trasporto della birra.

Salario base orario: località di I classe Lire 8.—. Località di II classe Lire 7.—

Gruppo 16: manovali comuni ai quali vengono andati, indifferente dove, semplici lavori di manovalanza che non richiedono una pratica speciale e che possono venir sostituiti in qualsiasi momento da altri addetti non qualificati, p. es. caricatori riempitori di bottiglie, confezionatori d'asse addetti al trasporto della birra.

Salario base orario: località di I classe Lire 8.—. Località di II classe Lire 7.—

COMUNICATO

Chiediamo scusa ai lettori ed abbonati del ritardo con cui esce il presente numero, ritardo che non dipende dalla nostra buona volontà, ma, come è facilmente immaginabile, da cause contingenti. Cercheremo, compatibilmente con le nostre modeste possibilità, di essere precisi con le date di uscita dei prossimi numeri.

LA DIREZIONE

classe Lire 8,90. Località di 2 classe Lire 7,50.

Gruppo 5: primi lavoratori sono quegli operai, ai quali, in base al loro comportamento ed alle loro prestazioni professionali, dal dirigente dell'azienda o dal suo incaricato è affidata in permanenza la sorveglianza e la guida di una squadra di lavoratori del proprio gruppo. Essi ricevono un supplemento del 10 per cento sulla paga oraria base percepita dagli operai da essi dipendenti.

Gruppo 6: Donne che svolgono una attività corrispondente ai gruppi 2, 3, 4 e 5 percepiscono un salario orario pari al 70 per cento di quello previsto per il gruppo rispettivo.

Gruppo 7: a) autisti con preparazione tecnica e orario settimanale di 60 ore percepiscono: Località di 1 classe Lire 640.—. Località di 2 classe Lire 560.—.

b) autisti senza preparazione tecnica ed un orario settimanale di 60 ore percepiscono: Località di 1 classe Lire 600.—. Località di 2 classe Lire 510.—.

Per un maggior lavoro regolare di 12 ore settimanali in media verrà pagato un compenso fisso.

Salario base settimanale: località di 2 classe Lire 100.—. Località di 2 classe Lire 75.—.

Conducenti di un automezzo, (autocarro, vettura ecc.) azionato a gasogeno (legna, carbon dolce, torba, antracite, lignite ecc.); i quali ne curano pure il funzionamento, ricevono un'indennità giornaliera di Lire 10.—.

Tale indennità potrà essere pagata soltanto a quelle maestranze che sono regolarmente adibite alla guida di automezzi azionati a gasogeno. Non si potrà pagare una superiore indennità di gasogeno.

Gruppo 8: accompagnatori cocchieri e carrai percepiscono con un orario settimanale di 60 ore: località di 1 classe Lire 540.—. Località di 2 classe Lire 450.—.

Gruppo 9: Fattorini d'ufficio e percepiscono con un orario settimanale di 60 ore: località di 1 classe Lire 540.—. Località di 2 classe Lire 450.—.

Direttive del Presidente dell'Unione alla classe commerciale friulana

Il 17 gennaio u. s. si è riunito presso la sede dell'Unione, il Comitato direttivo sotto la presidenza del neo-dirigente provinciale. Questi nel prendere possesso della carica affidatagli dal Commissario Confederale, e dopo le premesse di circostanza, ha ratto risaltare il proposito di impennare la propria azione, nella precippa visione degli interessi della Classe Commerciale Friulana, facendo a tal proposito affidamento sulla assidua e fattiva collaborazione di tutti i dirigenti e funzionari dell'Unione e delle dipendenti Delegazioni.

« Nel svolgimento di tale compito — ha proseguito il presidente — one dobbiamo intendere come una missione, vogliamo anteporre ogni interesse personale, per perseguire gli interessi delle categorie rappresentate, con serenità, fermezza e sagacia, fidenti nei destini della Patria ed in un domani di benessere di pace che ci ricompensi delle attuali avversità.

Dopo di avere accennato all'anno decorso, anno cruciale e gravido di eventi, il presidente ha continuato:

« Dobbiamo ora riprendere il nostro cammino, con comunità di intenti, senza tubanze né eccessivo pessimismo, valorizzando al massimo il sindacato che è e sarà la più trasparente espressione della energia vive ed operanti della Nazione.

Da parte mia mi riprometto di dedicare tutte le mie modeste forze nel coordinare tale vostra attività, che mi auguro intensa e produttiva.

Detta azione, che pongo in primo piano, verrà subordinata ad una schietta effettiva collaborazione con le Autorità ed Amministrazioni Statali, nell'ambito della Legge ed in osservanza dei doveri che ci competono, e che costituiscono il presupposto per il giusto riconoscimento dei nostri diritti.

L'azione stessa, sarà associata ad una benintesa convivenza con le altre Organizzazioni Sindacali, con le quali desideriamo improntare i nostri rapporti, con senso di correttezza e spirito di equità, in armonia d'intenti, per il conseguimento di quel benessere da tutti auspicato per ogni strato sociale ».

Dalle dichiarazioni fatte dal Presidente, emerge un esplicito invito ai commercianti friulani, di stringersi sempre più attorno alla propria Organizzazione, presso la quale essi troveranno comprensione, assistenza ed appoggio.

« In momenti così difficili, dobbiamo appoggiarci con fiducia alla nostra Unione, che rappresenta l'asse della categoria commerciale; solo con tale attaccamento conferiremo alla Organizzazione quel prestigio ed autorità atte ad accaparrarsi la necessaria considerazione presso gli Organi Superiori.

Guardare al domani

Problemi della ricostruzione edilizia cittadina

Come tutte le altre città italiane anche Udine ha sopportato fieramente le stragi e le rovine della guerra; come tutte le altre anche Udine ha visto abbattersi sulle sue case la calamità dei bombardamenti avversari, ha visto lo strazio delle vittime innocenti, dei focolari distrutti. Ma la vita è sempre più forte della morte. E la città dopo ogni ondata sfermatrice, ha rialzato la testa ed ha ripreso con rinnovata energia ed immutata fede il ritmo della sua vita quotidiana di lavoro.

Al di là della dolorosa realtà odierna fatta di morte e di lutti insanabili vi è sempre la speranza, anzi la certezza di un domani migliore. Passato il turbine della guerra, anche Udine dovrà iniziare immediatamente la pronta ripresa, l'infaticabile opera di ricostruzione attraverso la mano miracolosa dell'uomo, vedremo un giorno nuove case moderne erigersi, una dopo l'altra, a ritmo febbrile, sulle macerie degli edifici distrutti dalla guerra; e la città nel volgere di pochi mesi, dovrà ripresentarsi completa nel suo nuovo abito, alla pari delle altre consorelle; poiché per tutte si manifesta imperioso il problema della ricostruzione dell'immediato dopoguerra.

Ora, perchè non cominciare sin da ora a studiare questi problemi, che verranno poi portati a rapida soluzione non appena verrà il momento opportuno?

Abbiamo visto che in altre città, anche nel Veneto, è stata nominata una commissione permanente per la ricostruzione.

Scopo di questa istituzione è quello di preordinare organicamente e coordinare fin d'ora tutto quel complesso di lavoro che avrà come fine comune quello della rinnovazione edilizia della città.

Ci sembra che l'iniziativa non sia né prematura né fuori luogo, ma che sia destinata invece ad ottenere il migliore successo, solo che della commissione vengano a far parte persone tecnicamente capaci e politicamente mature per i problemi commerciali e industriali che ne diverranno. Per questo confidiamo che anche a Udine venga presa al più presto un'iniziativa del genere, cosicchè quando sarà venuto il momento della ripresa generale a guerra finita, la nostra città si possa trovare, come sempre lo è stata, all'avanguardia fra le città italiane.

pro.

naile di 60 ore: località di 1 classe Lire 475.—. Località di 2 classe Lire 400.—.

Gruppo 10: Guardiani, portieri, pompieri ed infermieri percepiscono con un orario settimanale di 72 ore: località di 1 classe Lire 570.—. Località di 2 classe Lire 470.—.

Gruppo 11: Personale di cucina: a) cuochi qualificati percepiscono con un orario di 60 ore settimanali oltre al vitto completo Lire 500.—; Lire 400.—.

b) personale ausiliario di cucina, con un orario di 60 ore settimanali, percepiscono oltre al vitto completo: Lire 300.—; Lire 250.—.

c) il personale femminile percepisce il 70 per cento del salario del gruppo corrispondente.

Gruppo 12: gli operai giovanili percepiscono: fino al 16 anno di età il 60 per cento; fino al 20 l'80 per cento; oltre il 20 il 100 per cento della paga degli adulti del rispettivo gruppo.

Il personale che partecipa direttamente alla produzione continua a ricevere dall'azienda — in quanto d'uso — gli indumenti di lavoro gratuitamente.

Tutti gli altri assegni (p. es.: indennità di carovita, indennità di attività, assegno di zona soggetta ai bombardamenti ecc.) sono compresi negli emolumenti.

III) Impiegati ed operai coniugati che per ragioni di servizio devono venir occupati lontano dalla località dove si trova l'azienda, i quali hanno una propria economia domestica per cui non si può pretendere che la sera facciano ritorno al loro domicilio, ricevono una diaria giornaliera di Lire 70.—.

Se viene concesso l'alloggio gratuito, ha luogo una riduzione di Lire 20.—.

Se viene concesso il vitto completo in natura ha luogo una riduzione di Lire 30.—.

Sono pareggiati alle maestranze coniugate i divorziati e i vedovi i quali hanno una propria economia domestica, come pure gli impiegati ed operai celibi che fanno vita comune con parenti in linea ascendente, con fratelli o sorelle oppure figli adottivi (tali sono considerati anche i figli naturali); e forniscono all'uopo del tutto o in parte preponderante i mezzi di sussistenza. Premessa necessaria è però che l'economia domestica venga continuata anche durante l'assenza.

Per la giornata di andata e ritorno sul luogo del lavoro esterno spetta in linea di massima la diaria ed il denaro per il pernottamento.

IV) Il diritto allo stipendio ed al salario sussiste soltanto per le ore di lavoro effettivamente prestato.

Nei casi di lavoro scadente, di passività, di mancanza di puntualità nel presentarsi al lavoro, può aver luogo in seguito ad accordo fra il dirigente responsabile dell'azienda ed i fiduciari di categoria, una riduzione degli emolumenti corrispondente alle minori prestazioni, e possono venir tolti il soprassoldo di attività, i premi e le carte supplementari per generi alimentari. La diminuzione del

salario e l'abolizione delle aggiunte entrano in vigore soltanto dopo che è stata concessa l'approvazione scritta da parte del Commissario Supremo.

In caso di malattia, d'infortunio ecc. il pagamento degli emolumenti ha luogo in base alle vigenti disposizioni di legge.

Apprendisti

Gli apprendisti percepiscono: nel 1 anno di apprendistaggio il 20 per cento; nel 2 il 30 per cento; nel 4 il 45 per cento; nel 6 il 60 per cento della paga oraria base spettante agli operai del rispettivo gruppo.

Se degli apprendisti dopo aver compiuto il 18 anno di età non hanno ancora assolto l'apprendistaggio, sarà concesso loro un supplemento del 20 per cento sulla paga oraria come sopra computata.

Par. 6

Premi, cottimi e supplemento lavori pesanti e lavori speciali

Per prestazioni superanti la media possono venir concessi supplementi e premi fino al 25 per cento degli emolumenti base per un complesso massimo del 25 per cento delle maestranze. I medesimi saranno da pagarsi soltanto a quegli operai che con le loro prestazioni contribuiscono direttamente all'aumento della produzione.

Se si lavora a cottimo, le tariffe devono venir calcolate in modo che le maestranze per prestazioni normali ed alle condizioni di lavoro abituali nell'azienda, percepiscano un salario fino al 25 per cento superiore alla tariffa base stabilita al Par. 4, punto II.

Per lavori particolarmente pesanti come pure per lavori durante i quali le maestranze sono esposte ad agenti dannosi, come p. es.: fumo, fuliggine, cenere infocata, gas, polvere, umidità e temperature elevate, e soltanto per la durata del medesimo verrà pagato un supplemento per lavori pesanti fino al 15% della paga oraria base. I lavori che debbono venir presi in considerazione come pure l'entità dei supplementi, saranno stabiliti dal dirigente responsabile dell'azienda o dal suo incaricato d'accordo coi fiduciari di categoria. Non raggiungendosi un accordo, deciderà su richiesta il Commissario Supremo.

Non sussistendo più le premesse per la concessione dei supplementi e dei premi, oppure se un addetto non si presenta puntualmente e regolarmente al lavoro, tali supplementi saranno immediatamente aboliti.

Par. 7

Disposizioni finali

Tutti i contratti di lavoro e gli accordi contrastanti con questo regolamento, compresi i regolamenti salariali ed i completamenti emanati finora dal Commissario Supremo per le singole aziende, sono considerati sorpassati dal presente nuovo Regolamento.

Le licenze, il pagamento della finanza abituale remunerazione natalizia, il pagamento del 13 mese e siano stabiliti dai contratti collettivi.

(Continua in seconda pagina.)

Il trattamento economico alle persone precettate nel servizio del lavoro obbligatorio

Per conoscenza e norma e per la sua applicazione, si trascrive l'Ordinanza del Supremo Commissario per la Zona di Operazioni del Litorale Adriatico relativa all'oggetto, entrata in vigore il 1-1-1945, le cui norme devono essere scrupolosamente osservate con effetto da tale data.

TESTO-DELL'ORDINANZA

Art. 1. Durante il periodo della prestazione del lavoro obbligatorio, i datori di lavoro non possono per nessun motivo sciogliere gli esistenti rapporti di servizio con i propri addetti.

Art. 2. - I lavoratori che prestano il servizio obbligatorio hanno in linea di massima il diritto ai compensi ed agli emolumenti da essi percepiti precedentemente al loro richiamo in detto servizio.

Art. 3. - Gli emolumenti dei precettati adibiti al lavoro obbligatorio consistono della paga e degli altri benefici economici che vengono loro corrisposti dagli impresari assegnatari delle relative opere nonché dalla differenza dello stipendio o salario che il precedente e normale datore di lavoro è obbligato a corrispondere ai propri dipendenti a titolo di rimborso.

Art. 4. - La paga giornaliera ammonta a Lire 50 per gli uomini, a Lire 40 per le donne nonché a Lire 30 per i giovani sotto gli anni 16. Il vitto completo viene calcolato in Lire 20, mentre non viene presa in considerazione la spesa dell'alloggio.

Art. 5. - Il precedente datore di lavoro è tenuto a corrispondere regolarmente nel giorno stabilito l'importo corrispondente alla differenza risultante tra la paga di cui all'art. 4 e di quella percepita immediatamente prima dell'impiego nel servizio del lavoro. Se prima della chiamata al servizio del lavoro il precettato ha prestato la propria opera a cottimo o a retribuzione non fissa il corrispondente nelle 13 settimane immediatamente precedenti alla precettazione.

Art. 6. - L'originario e normale datore di lavoro ha la facoltà di far valere la richiesta di rimborso per le differenze di stipendio o salario, ivi compresi i relativi contributi assicurativi e tasse, da esso corrispondenti in eccedenza dell'obbligo ad esso spettante, calcolati al lordo, dirigendo apposita domanda al Prefetto - Capo della Provincia. Le paghe e le retribuzioni per i primi 15 giorni, compresi i contributi sociali e tasse, sono a completo carico dell'originario datore di lavoro.

Art. 7. - I contributi di assicurazione per infortuni e quelli sindacali non sono rimborsabili.

Art. 8. - Le aziende industriali, gli artigiani e gli agricoltori indipendenti (autonomi) nonché gli esercenti le libere professioni hanno la facoltà di pretendere, a loro domanda, diretta al Prefetto, il risarcimento dell'eventuale danno ad essi derivato in dipendenza della precettazione. Quale base di conguaglio per le ore lavorative perdute, sarà calcolato secondo l'uso locale il normale tempo lavorativo ivi incluso le ore straordinarie, che l'interessato impiega nella propria azienda.

In difetto di un tempo fisso lavorativo, come potrebbe verificarsi fra i liberi professionisti agli effetti del computo in parola, sarà preso per base l'orario normale lavorativo delle aziende non autonome.

Per il calcolo delle ore rimborsabili per il mancato utile derivato alle aziende agricole e forestali nonché a quelle industriali oppure dal lavoro autonomo, in dipendenza della precettazione al lavoro obbligatorio, va tenuta per base la tassazione per il 1944 dell'imposta complementare giusta la seguente tabella oraria:

Fino a L. 10.000 L. 5; da L. 10.000 a L. 15.000 accertate L. 7; da Lire 15.000 a L. 20.000 accertate L. 9; da L. 20.000 a L. 25.000 accertate L. 11; da L. 25.000 a L. 30.000 accertate L. 13; da L. 30.000 a L. 35.000 accertate L. 15; da L. 35.000 a L. 40.000 accertate L. 17; da L. 40.000 a L. 45.000 accertate L. 19; da Lire 45.000 a L. 50.000 accertate L. 21; per gli accertamenti superiori a Lire 50.000 vanno rimborsate L. 23 orarie. In difetto di accertamento, lo importo da corrispondere ammonta a L. 5 orarie.

All'infuori dei risarcimenti contemplati dalla predetta tabella, non saranno presi in considerazione ulteriori richieste di indennizzi fatti valere per qualsiasi titolo o causa, neppure quelli dovuti per spese d'esercizio. Devono inoltre tener presente che per i primi 15 giorni d'impiego nel servizio obbligatorio del lavoro non spetta diritto di risarcimento qualsiasi.

Art. 9. - Le amministrazioni statali non hanno diritto di alcun rimborso per gli stipendi ed emolumenti da esse corrisposti ai propri dipendenti per il tempo degli stessi impiegati nel servizio del lavoro.

Art. 10. Le domande di rimborso o di risarcimento devono essere firmate dal gerente responsabile della azienda o da un rappresentante legalmente autorizzato della stessa, e

dirette al Prefetto nella cui giurisdizione la parte interessata svolge la propria normale attività o professione. Le singole domande vanno presentate con intervalli di 4 settimane oppure mensilmente, ed in ogni caso non più tardi di 12 settimane rispettivamente in tre mesi dopo la finita prestazione nel servizio del lavoro obbligatorio.

Il Prefetto è tenuto ad effettuare degli anticipi nei casi ritenuti urgenti e indilazionabili sia alle aziende quanto ai lavoratori indipendenti (autonomi) anche durante il periodo di impiego nel servizio del lavoro. Tali anticipi non devono in ogni caso superare il 75 per cento delle somme richieste a titolo di rimborso e legalmente previste.

Art. 11. - Gli eventuali reclami, controversie o dubbi come ogni questione che dovessero sorgere in dipendenza della presente ordinanza, saranno decisi in via definitiva e inappellabile dal Prefetto, salvo le decisioni di massima che il Supremo Commissario si è riservato di emettere in materia.

Art. 12. - Per i casi di infortuni sul lavoro la I.N.F.A.I.L. si assume l'obbligo dei relativi risarcimenti. Gli oneri che da ciò deriveranno saranno presi in considerazione dalla gestione speciale per i dipendenti statali e verranno rimborsati dallo Stato Italiano.

Art. 13. - I contributi per l'assistenza sociale o sindacale nonché i relativi soccorsi non vengono presi in considerazione per la durata del servizio obbligatorio del lavoro, trattandosi di prestazione temporanea.

Art. 14. - La presente ordinanza entra in vigore effetto 1 gennaio 1945.

Trieste 27 novembre 1944.

Il Supremo Commissario
F.to Rainer

La morte di Benedetto Beltrame

E' morto a 66 anni Benedetto Beltrame proprietario dell'Albergo d'Italia. Venuto nella nostra città nel 1922 da Marostica, suo paese natale, aveva saputo ben presto crearsi una fitta schiera di amici e simpatizzanti non solo a Udine ma anche, si può dire, in tutta Italia, avendo elargito a quanti sono passati per il suo Albergo — uomini di governo, cantanti, musicisti, artisti di ogni genere, industriali, viaggiatori di commercio, ecc. — notevoli dosi di buon umore con la fonte inesauribile delle sue barzellette.

Era meglio ricordato come «Benedetto da Udine» non solo per le sue molte e cospicue conoscenze, ma anche per una serie fortunata di edizioni umoristiche che gli hanno valso numerosi successi.

Di animo buono e generoso, pur nelle alterne vicende della sua movimentata vita, è stato sempre in prima linea nelle opere di pubblico interesse ed in quelle di soccorso ai bisognosi; anche ultimamente, seppur costretto quasi perennemente a letto, minato dal male che doveva stroncarlo la pur forte fibra, si è personalmente interessato e prodigato mettendo a disposizione delle Autorità il suo Albergo per i sinistri dalle incursioni aeree.

Con Benedetto Beltrame è scomparso un ottimo cittadino ed un nostro carissimo amico.

Ai figli Bruno e Carlo — continuatori dell'azienda paterna — ed ai parenti tutti giungano rinnovate espressioni di cordoglio dalla Direzione ed Amministrazione del «Commercio Friulano».

Prezzo base del vino comune da pasto

Si precisa che i prezzi dei vini stabiliti dagli Uffici Vigilanza Prezzi, si intendono per vino comune di gradazione minima legale (gradi 9 per il vino rosso e gradi 8 per il vino bianco).

In via eccezionale, data la difficoltà di correggere vini genuini di gradazione inferiore a quella legale con tagli di vino a forte gradazione, si potrà ammettere che anche dette qualità di vino vadano vendute a prezzo base salvo accertamento sulla genuinità.

Dott. G. FALESCHINI
Medico Chirurgo Specialista
Malattie Veneree e della Pelle

Riceve: ore 9.30-12.30; 15-18
UDINE, vicolo Brovedan 6 - tel. 13-66
(da piazza delle Erbe a via Zanoni)

GABINETTO DENTISTICO

Dott. A. Ferraguti
via della Fausa 26
martedì, mercoledì, giovedì ore 10-18

Modificazione dei contributi sociali

Un decreto del Prefetto

Il Prefetto della Provincia di Udine atteso che con Decreto Legislativo del Duce 1 giugno 1944 fu disposto la unificazione dei contributi dovuti dalle imprese industriali ed artigiane e dai lavoratori dipendenti.

Dato atto che il decreto legislativo di cui è cenno fu pubblicato nel n. 50 del Bollettino Atti Ufficiali di questa Prefettura anno 1944, nonché nel n. 270 del giornale «Il Popolo del Friuli» e n. 295 del giornale «Il Gazzettino» stesso anno.

Vista la nota 23 gennaio c. a. Abteilung Arbeit VII 10 FI-II, con la quale il Deutsche Berater per la Provincia di Udine informa che, in base a Ordinanza del Supremo Commissario della Zona di Operazioni Litorale Adriatico, viene disposta la estensione del summenzionato decreto e dell'assicurazione, ai liberi professionisti nonché al dipendente personale, con decorrenza dal 1 Ottobre 1944;

DECRETA:

Il Decreto Legislativo del Duce 1 giugno 1944 è esteso con decorrenza dal 1 ottobre stesso anno, alle ditte rappresentate dalle Associazioni sindacali degli Agricoltori, dei Commercianti degli Istituti di Credito e dell'Assicurazione, dei Professionisti ed Artisti, nonché al dipendente personale con conseguente assunzione, a carico dei datori di lavoro, dei contributi di cui all'art. 1 lett. a) ed F del Decreto Legislativo medesimo, nelle misure in atto.

Udine, 13 febbraio 1945.

Il Prefetto
De Beden

Decreto Legislativo del Duce 1 giugno 1944 per l'unificazione dei contributi dovuti dalle imprese industriali ed artigiane e dai lavoratori dipendenti.

ARTICOLO 1

A decorrere dal 1 ottobre 1944 sono regolati con le norme contenute nel presente decreto l'accertamento e la riscossione dei seguenti contributi, dovuti dalle imprese industriali ed artigiane dai lavoratori dipendenti rappresentati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali dell'industria:

- a) contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie;
- b) contributi per l'assistenza di malattia;
- c) contributi per la previdenza integrativa per gli impiegati;
- d) contributi per gli assegni familiari;
- e) contributi per il trattamento di richiamo alle armi degli operai ed impiegati;
- f) contributi per la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria;
- g) contributi sindacali obbligatori e relative maggiorazioni di legge, i esclusi i contributi integrativi.

Regolamento dei salari

(Continuazione dalla prima pagina)

Gli stipendi ed i salari stabiliti da questo Regolamento sono minimi e massimi.

Il Commissario Supremo si riserva di apportare delle modificazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Questo Regolamento entra in vigore il 1 Settembre 1944 per gli impiegati e la prima settimana salariale del settembre 1944 per gli operai e per gli apprendisti.

Addetti i quali il giorno dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono occupati nell'azienda ed in seguito all'applicazione del medesimo dovessero percepire emolumenti inferiori a quelli fino allora effettivamente percepiti, continueranno a godere dell'importo risultante dalla differenza sotto forma di aggiunta personale.

Difficoltà che dovessero insorgere dall'applicazione del presente Regolamento, saranno chiarite esclusivamente dal Commissario Supremo.

Nessun aumento dei prezzi di vendita o di altri prezzi da parte dell'azienda potrà venir praticato in esso col presente Regolamento.

Trieste, 30 novembre 1944.

Il commissario supremo
F.to RAINER

Prof. S. STEFANINI
Docente Clinica Pediatrica
Università di Bologna
Primario Ospedale Civile
Specialista Malattie dei BAMBINI
Riceve in Ospedale - Udine

**MALATTIE DEGLI OCCHI
DIFETTI DI VISTA**

Prof. A. ALIQUO' - MAZZEI
Doc. dell'Università di Padova
Primario dell'Ospedale Civile
UDINE - Via N. Sauro 1, tel. 5-22
Riceve: 9-12 in Ospedale
14.30-17 in via N. Sauro 1

Vini pregiati non contingentati Qualità e prezzi

Per opportuna preventiva conoscenza degli interessati, riportiamo per estratto la disciplina che regola quanto prima, lo scambio dei vini pregiati non contingentati, giusto una recente circolare del Commissario dei Prezzi di Trieste.

a) Per vini pregiati intesi quelli qualificati come tali dai Decreti Ministeriali 15-10-41 e 21-11-41.

b) Al fine di determinare i prezzi dei vini pregiati, gli Uffici Vigilanza Prezzi costituiranno apposita Commissione Provinciale. Il prezzo verrà fissato tanto all'ingrosso quanto al consumo ed avrà carattere provinciale. Il prezzo sarà determinato partita per partita con un utile a favore del grossista nella misura di circa dell'8% e del dettagliante di circa il 15%.

c) Il prezzo base al minuto s'intende riferito alla vendita per asporto. Per le vendite al banco i prezzi base verranno maggiorati delle seguenti percentuali:

IV categoria	5%
III	10%
II	15%
I	20%

Per la vendita al tavolo, valgono i prezzi stabiliti per la consumazione al banco, maggiorati delle sole percentuali di servizio.

d) Ogni commerciante che intende introdurre in provincia una partita di vino pregiato, dovrà presentare richiesta alla Commissione Provinciale, indicando i particolari dell'operazione nonché le caratteristiche del vino. La Commissione esaminerà la proposta di prezzo ed eventualmente stabilirà un prezzo massimo di contrattazione ed il costo massimo franco arrivo. Non appena in possesso del vino, dovranno essere presentati alla Commissione tre campioni per la determinazione definitiva del prezzo e per l'esame se la qualità e la gradazione rispondono alle caratteristiche preannunciate. Un campione verrà restituito e porterà un'etichetta con le seguenti indicazioni: 1) numero progressivo preceduto dalla sigla della provincia; 2) denominazione del vino; 3) condizione di vendita; 4) gradazione; 5) prezzo all'ingrosso franco magazzino grossista dazio escluso; 6) prezzo al consumo, base asporto, dazio incluso. I dati surriferiti dovranno essere riprodotti sulla fattura di vendita del grossista.

I dati 1) 2) 3) 4) 6) vanno riportati sui recipienti contenenti il vino nei locali di vendita al pubblico. E' consentita l'importazione e non trovato corrispondente, verrà immesso al consumo quale vino comune.

f) Gli Uffici di Vigilanza Prezzi stabiliranno l'entrata in vigore della disciplina in materia ed i termini entro i quali le giacenze in provincia dovranno essere sottoposte alla Commissione per la determinazione dei prezzi di vendita.

g) Si precisa che la determinazione dei prezzi equivale ad autorizzazione a mettere in commercio le partite di vino pregiato soltanto in quanto esse siano libere e non soggette a vincoli di blocco, fermi d'autorità, ecc.

Le infrazioni ai prezzi determinati dalla Commissione, vanno considerate e punite come infrazioni di prezzi ufficiali ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza n. 19 del Supremo Commissario per la Zona Operazioni Lit. Adriatico 1 marzo 1944.

Ogni maggior ragguaglio verrà fornito presso il competente Sindacato dell'Unione commercianti.

SENTENZE

Il Pretore di Udine

in data 13-11-1944 ha pronunciato il seguente decreto

contro
Rin Pia di Luigi e di Maria Novelli nata a Pradamano il 4-7-1915 e residente in Udine via Colugna 37; imputata dei reati di cui agli articoli 516 C. P. e 23-16 lett. a) e b) del Reg. 9-5-1929 n. 994, per avere il giorno 17-10-1944 in Udine posto in vendita latte alimentare all'analisi risultato annacquato al 30 per cento circa.

(OMISSIS)

Condanna la suddetta alla pena di L. 300 di multa e L. 200 di ammenda e alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto nel giornale *Il Commercio Friulano*.

Per estratto conforme all'originale.

Il Cancelliere
f.to DE ECCLESII

Il Pretore di Udine

in data 13-11-1944 ha pronunciato il seguente decreto

contro
Franco Iginio fu Fabio e fu Pierina Zancano nato a S. Giorgio di Nogaro il 19-6-1885 e residente in Udine via Colugna 35; imputato dei reati di cui agli art. 516 C. P. e 23-16 lett. a) e b) del Reg. 9-5-1929 n. 994.

per avere il giorno 17-10-1944 in Udine posto in vendita latte alimentare all'analisi risultato annacquato al 26 per cento circa.

(OMISSIS)

Condanna il suddetto alla pena di L. 300 di multa e L. 200 di ammenda e alle spese processuali, ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto nel giornale *Il Commercio Friulano*.

Per estratto conforme all'originale.

Il Cancelliere
f.to DE ECCLESII

Il Pretore di Udine

in data 18-12-1944 ha pronunciato il seguente decreto

contro

Pividori Olga di Agostino di anni 28 nata a Tricesimo e residente in Martignacco via Liciniana 57; imputata dei reati di cui agli art. 516 C. P. e 23-16 lett. a) e b) del Reg. 9-5-1929 n. 994; per avere il giorno 6 novembre 1944 in Martignacco posto in vendita latte alimentare risultato all'analisi scremato.

(OMISSIS)

Condanna la suddetta alla pena di L. 500 di multa e L. 300 di ammenda e alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto nel giornale *Il Commercio Friulano*.

Per estratto conforme all'originale.

Il Cancelliere
f.to DE ECCLESII

Il Pretore di Udine

in data 30-12-1944 ha pronunciato il seguente decreto

contro

Riva Filomena fu Alessandro di anni 70 nata a Basiliano e residente in Pozzuolo del Friuli; imputata dei reati di cui agli art. 516 C. P. e 23-16 lett. a) e b) del Reg. 9-5-1929 n. 994; per avere il giorno 27-10-1944 in Pozzuolo del Friuli posto in vendita latte alimentare che all'analisi risultò scremato.

(OMISSIS)

Condanna la suddetta alla pena di L. 400 di multa e L. 200 di ammenda e alle spese processuali; ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto nel giornale *Il Commercio Friulano*.

Per estratto conforme all'originale.

Il Cancelliere
f.to DE ECCLESII

Il Pretore di Udine

in data 30-13-1944 ha pronunciato il seguente decreto

contro

Iaiza Maria Annunziata fu Pietro di anni 52 nata e residente in Pozzuolo del Friuli.

GIUSEPPE PIVETTA
Direttore responsabile

Autorizzazione del Ministero della Cultura Popolare N. 1786 del 1. marzo 1944-XXII

UDINE - ARTI GRAFICHE FRIULANE
Via Treppo 1 - Telef. 2-52

CASSA DI RISPARMIO DI UDINE

FONDATA NEL 1876

Patrimonio 36 milioni - Depositi 340 milioni

SEZIONE DI CREDITO AGRARIO DI ESERCIZIO E MIGLIORAMENTO

Filiali: Cervignano, Cividale, Latisana, Maniago, Pordenone, S. Daniele del Friuli, S. Vito al Tagliamento, Tolmezzo.

RICEVITORIA E CASSA PROVINCIALE DI UDINE

Esattorie: Udine, Cervignano, Latisana, Mortegliano, Maniago, S. Daniele del Friuli, S. Vito al Tagliamento, Tolmezzo.

Presso gli uffici di Ricevitoria, Esattoria e Tesoreria — in Via Zanussi — funziona un servizio CASSETTE DI SICUREZZA in apposite impalcature corazzate, costruito secondo i sistemi più moderni e situato in locali che offrono la migliore garanzia.

BANCA DEL FRIULI

Sede e Direzione Centrale: UDINE

Capitale L. 4.000.000,—; Riserve L. 13.250.000,—

Filiali: Artagna; Aviano; Azzano X; Buia; Casarsa della Pinellia; Cervignano del Friuli; Cividale del Friuli; Codroipo; Cordovado; Cormons; Fagnana; Gemona del Friuli; Gorizia; Gradisca d'Isonzo; Grado; Latisana; Maniago; Moggio Udinese; Monfalcone; Montebelluna; Mortegliano; Ovaro; Palmanova; Paluzza; Pontebba; Pordenone; Portogruaro; S. Daniele del Friuli; S. Giorgio di Nogaro; S. Vito al Tagliamento; Spilimbergo; Tergo; Tarvisio; Tolmezzo; Torviscosa; Tricesimo; Valvasone.

Recapiti: Canova di S. Daniele; Clauzetto; Faedis; Lignano Sabotino; Meduno; Polcenigo; Talmassons; Travesio; Verzegnana; Consorzio: Aviano; Meduno; Moggio Udinese; Pontebba; Nimis; Ovaro; Paluzza; Pordenone; S. Daniele del Friuli; S. Giorgio di Nogaro; S. Vito al Tagliamento; Torviscosa.

LA BANCA DEL FRIULI
quello che in FRIULI raccoglie nel FRIULI distribuisce